



C O M U N E   D I   F I C A R R A  
P R O V I N C I A   D I   M E S S I N A

REGOLAMENTO  
PER LA FORNITURA DI ACQUA AI PRIVATI

## TITOLO I°

### Art. 1

#### **Ente gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura**

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, ed è disciplinato dalle norme e disposizioni del presente regolamento.

### Art. 2

#### **Sistema di fornitura dell'acqua**

La fornitura d'acqua viene effettuata a deflusso libero e i consumi vengono determinati a mezzo di contatori.

### Art. 3

#### **Tipo di forniture**

Le forniture si distinguono in:

- a) uso pubblico;
- b) uso privato.

### Art. 4

#### **Durata dei contratti**

I contratti di fornitura, saranno validi fino a quando non interviene disdetta di cui al successivo articolo 5.

### Art. 5

#### **Modalità per il recesso dei contratti**

1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono dare comunicazione scritta al Comune con firma autenticata.
2. L'utente mancando a tale obbligo rimane responsabile verso il Comune dei pagamenti dell'acqua che verrà consumata e di ogni altro corrispettivo dovuto, nonché di qualsiasi danno prodotto all'impianto.

TITOLO II  
FORNITURA AD USO PUBBLICO

**Art. 6**

**Impianti ad uso pubblico a carico del Comune**

Sono considerati impianti ad uso pubblico:

- a) le bocche di innalzamento di strade e giardini pubblici;
- b) gli impianti per pubblici abbeveratoi;
- c) le bocche d'incendio impiantate sul suolo pubblico.

**Art. 7**

**Prelievi abusivi**

1. E' fatto divieto:
  - a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per uso diverso dall'ordinario impiego domestico, e comunque applicare alla bocca delle stesse, tubi di gomma o altro materiale equivalente;
  - b) di prelevare acqua dalle bocche di innalzamento stradale e dei pubblici giardini;
  - c) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici abbeveratoi per uso diverso da quello della propria destinazione;
  - d) di prelevare acqua dalle bocche d'incendio se non per l'utilizzazione specifica.
2. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alle precedenti lettere a), b), c).

## **TITOLO III**

### **FORNITURA AD USO PRIVATO**

#### **Art. 8**

##### **Diritto alla fornitura**

Nelle strade e piazze già canalizzate su tutto il territorio comunale, l'amministrazione entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuta disponibile, e sempre che, condizioni tecniche non si oppongano, è tenuta alla concessione d'acqua per gli usi consentiti dal presente regolamento.

#### **Art. 9**

##### **Domanda di fornitura**

1. La domanda di fornitura indirizzata al Comune, deve essere redatta in bollo sull'apposito modello predisposto dall'ufficio preposto e deve contenere:
  - Generalità del richiedente;
  - Codice Fiscale;
  - Residenza;
  - Ubicazione della fornitura;
  - Uso alla quale è destinata;
  - Recapito bolletta.
  - La domanda, debitamente firmata dal richiedente o dal legale rappresentante, sarà inoltrata all'Ufficio Tecnico del Comune il quale provvederà alla concessione della fornitura e alla stipula del contratto.

Per i fabbricati avuti in locazione il locatario dovrà produrre contratto di locazione o equivalente.

2. Per nuove prese, oltre ai dati sopra indicati la domanda dovrà contenere:
  - Il numero e la data della concessione edilizia ovvero concessione edilizia in sanatoria relativa all'immobile da servire;
  - Planimetria 1:500 con l'indicazione dei percorsi e delle caratteristiche dell'impianto;
  - Descrizione dettagliata dei lavori da eseguire.

Per i fabbricati senza concessione edilizia edificati anteriormente al 1977 alla domanda dovrà essere allegata perizia giurata e atto di notorietà del proprietario.

#### **Art. 10**

##### **Norme per la fornitura**

1. Le forniture sono effettuate ai diretti interessati.
2. L'utente, che non abbia titolo di proprietà o equivalente sugli immobili da asservire, per la realizzazione di nuove prese dovrà produrre una dichiarazione resa dal legittimo proprietario il quale attesta la totale accettazione del presente regolamento e dei lavori che dovranno eseguirsi per la realizzazione dell'impianto.

3. Il fabbricato per il quale si chiede la fornitura di acqua deve essere in regola con i pagamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili degli ultimi cinque anni e nel caso di voltura del contratto delle bollette arretrate riferite sempre allo stesso immobile.

## **Art. 11**

### **Norme per l'esecuzione delle prese**

1. I lavori per la realizzazione di nuove prese (scavo, posa dei tubi, allaccio alla condotta, rinterro, ripristino del suolo pubblico) saranno autorizzati dal Comune ed effettuati dall'utente sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale controllerà l'andamento dei lavori.
2. Qualunque altro lavoro successivo alla realizzazione delle prese (riparazioni, manutenzioni, modifica delle condutture, ecc.) sarà eseguito esclusivamente dal Comune con oneri a carico dello stesso.
3. Il Comune si riserva, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica, di utilizzare per nuove opere di presa, condotte realizzate a totale carico degli utenti, senza che questi possano avanzare richieste di rimborso o risarcimento a qualunque titolo.

## **Art. 12**

### **Oneri per il contratto di fornitura**

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento anticipato delle spese relative alla stipula del contratto, dei diritti di allaccio e dell'anticipo sul consumo di cui all'allegata tabella "Tariffe per la fornitura di acqua ai privati".

## **Art. 13**

### **Proprietà delle condotte**

Le condotte e le derivazioni trasversali, anche se costruite a spese dell'utente, fino a contatore compreso, sono di proprietà del Comune, resta all'utente il diritto per l'erogazione richiesta.

## **Art. 14**

### **Manutenzione delle condotte**

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni, riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale sino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Comune, e sono pertanto vietate agli utenti ed a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e di ogni altra azione a norma di legge da parte del Comune.

## **Art. 15**

### **Interruzione del servizio**

Il Comune non assume alcuna responsabilità, per eventuali interruzioni del servizio o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore o per necessità di lavori di manutenzione e ripristino della rete o per insufficiente disponibilità d'acqua. Pertanto le utenze che per loro natura o esigenza richiedono una continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli 42 e 43.

## **Art. 16**

### **Diritto di sospensione della fornitura**

Nel caso di forniture per uso non domestico, in immobili ubicati in zone prettamente agricole, quando si verificano condizioni eccezionali di erogazione, è nella facoltà del Comune di sospendere in qualsiasi momento la fornitura stessa.

## **Art. 17**

### **Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione dell'impianto**

L'utente deve provvedere affinché siano preservate da manomissioni o da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto tutto, compreso il contatore, in caso di accertata responsabilità per danni ivi provocati è tenuto a rimborsare le spese di ripristino e riparazione.

## **Art. 18**

### **Uso dell'acqua**

L'utente non può derivare acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto, ed in particolare non può cederla a terzi, pena la chiusura della presa.

## **Art. 19**

### **Risoluzione di diritto delle concessioni**

1. Il contratto s'intende revocato senza intervento di atto da parte del Comune, quando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua.
2. E' altresì revocato per inadempienza dell'utente, agli obblighi convenuti ed a quanto previsto nel presente regolamento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

## **Art. 20**

### **Interventi del Comune per ragione dell'utente**

Qualora, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere e riaprire la presa dell'impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento, al pagamento, a titolo di rimborso spese, dell'equivalente importo fissato nella tabella "Tariffe per la fornitura di acqua ai privati" allegata al presente regolamento.

## **Art. 21**

### **Categorie di utenze e tariffe**

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:
  - a) uso domestico;
  - b) uso non domestico;
  - c) uso temporaneo.
2. Presupposto per la stipula del contratto per uso domestico è che l'immobile servito sia utilizzato esclusivamente per abitazione.
3. Le tariffe per gli usi di cui sopra sono fissate nell'allegata tabella "Tariffe per la fornitura di acqua ai privati", e il Comune può modificarle con proprio provvedimento ogni volta che norma di legge o esigenze oggettive lo richiedano.

## **Art. 22**

### **Bocche antincendio private**

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio in zone ove esistono condutture sufficienti ad alimentarle viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi. L'utente deve fornire al Comune lo schema di installazione delle bocche antincendio provvedendo, altresì, al tempestivo aggiornamento dello stesso in caso di variazione.
2. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L'utente ha il diritto di servirsi della bocca limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio l'utente deve darne comunicazione scritta al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla risugellazione. In caso della mancata comunicazione e qualora le bocche venissero aperte non per cause d'incendio e qualora i sigilli venissero rinvenuti rotti o mancanti l'utente deve corrispondere una penale come addebito per presunti consumi così come previsto nell'allegata tabella "Tariffe per la fornitura di acqua ai privati".
3. Il Comune non assume responsabilità circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

## **Art. 23**

### **Tariffe per bocche antincendio private**

Per ciascuna bocca antincendio l'utente deve versare un canone annuo stabilito nella misura di cui all'allegata tabella "Tariffe per la fornitura di acqua ai privati" del presente regolamento.

## **ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – APPARECCHI DI MISURA**

### **Art. 24**

#### **Misura e pagamento dell'acqua**

L'acqua viene pagata in metri cubi nella quantità indicata dall'apparecchio misuratore. Per la determinazione delle tariffe di applicazione sui consumi si fa riferimento a quanto stabilito nel precedente art. 22 e all'allegata tabella "Tariffe per fornitura acqua ai privati" .

### **Art. 25**

#### **Pagamenti**

1. L'emissione delle bollette di norma avviene semestralmente nei mesi di gennaio e luglio, l'accertamento dei consumi viene effettuato semestralmente al 30 giugno ed al 31 dicembre. E' facoltà del Comune modificarne il periodo con proprio provvedimento.
2. Il pagamento delle bollette va effettuato entro il termine di scadenza nelle stesse indicato. In caso di ritardo nel pagamento il comune applicherà:
  - a) una sanzione del 3,75% dell'importo dovuto e non versato se il ritardo non supera i 180 giorni;
  - b) una sanzione del 10% dell'importo dovuto e non versato se il ritardo supera i 180 giorni;
  - c) una sanzione del 30% dell'importo dovuto e non versato se il ritardo supera i 365 giorni;
  - d) gli interessi di mora nella misura del 3% a quanto già dovuto a qualsiasi titolo escluso la sanzione.
3. Quando l'importo della bolletta supera la somma complessiva di € 200.000, l'utente può chiedere il pagamento rateizzato, al massimo in tre soluzioni versando la relativa rata ogni 60 giorni a decorrere dalla data di scadenza riportata sulla bolletta fino alla concorrenza della somma dovuta.
4. L'accertato omesso pagamento, oltre il novantesimo giorno dalla data di scadenza prevista per il versamento, dà diritto al Comune di procedere alla chiusura della presa, senza preavviso alcuno e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria. Resta fermo quanto dovuto, compresi gli interessi e le sanzioni, alla data di chiusura della presa.



5. L'utente moroso non può pretendere risarcimenti di danni derivanti dalla chiusura della presa.
6. Per il ripristino dell'erogazione, una volta pagate le somme a qualsiasi titolo dovute, l'utente dovrà chiedere il riallaccio alla presa, pagando le relative spese di ripristino di cui all'allegata tabella "Tariffe per la fornitura di acqua", nonché stipulare nuovo contratto di fornitura.
7. Eventuali reclami su errori di conteggio o di lettura dei contatori non danno diritto all'utente di ritardare o sospendere i pagamenti. Egli potrà presentare reclamo scritto entro un mese dalla ricezione della bolletta, e quando il reclamo risulti giustificato il Comune provvederà al relativo rimborso.

## **Art. 26**

### **Apparecchi di misura**

1. Gli apparecchi di misura sono forniti dal Comune ed è facoltà di esso, quando lo ritiene opportuno sostituirli.
2. Gli utenti sono responsabili di qualsiasi manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o ignoti.

## **Art. 27**

### **Posizione e custodia degli apparecchi di misura**

1. Gli apparecchi di misura devono essere collocati nel luogo ritenuto più idoneo e di facile accesso al personale del Comune. Di norma tali apparecchi verranno installati in immediata adiacenza del muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dello stabile, posto entro nicchia a muro con sportello di ferro verniciato da collocarsi a cura e spese dell'utente.
2. A monte del contatore dovranno essere collocati, a cura del Comune ed a spese dell'utente, una idonea valvola di ritegno per impedire il ritorno in rete e un rubinetto di arresto.
3. Dove la destinazione della fornitura è distante dalla strada comunale e quindi la conduttura deve attraversare la proprietà privata, il contatore dovrà essere installato entro nicchia in adiacenza alla strada pubblica ed in prossimità della condotta.
4. Qualora il contatore sia collocato in luogo poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio nonché nei casi di cui al precedente punto 3, il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento dello stesso a spese dell'utente.
5. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi, spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o personale esterno autorizzato.
6. Tutti gli apparecchi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia piombato apposto dal Comune. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, darà luogo ad azione giudiziaria contro l'utente e alla sospensione immediata dell'erogazione.

## **Art. 28**

## **Guasti agli apparecchi**

Nel caso di guasti o danni agli apparecchi misuratori, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché, questi possa accertare se vi siano responsabilità di terzi.

### **Art. 29**

#### **Verbali di posa del contatore**

All'atto dell'installazione e/o attivazione dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale sottoscritto dall'utente e dal dipendente comunale incaricato, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, il numero di matricola e l'eventuale consumo registrato dall'apparecchio.

### **Art. 30**

#### **Verbali di disattivazione, rimozione o sostituzione del contatore.**

All'atto della disattivazione, rimozione o sostituzione dell'apparecchio misuratore vengono redatti appositi verbali su modelli predisposti dal Comune. Tali verbali oltre ai dati di cui all'articolo precedente devono contenere il motivo per il quale si è proceduto alla disattivazione, rimozione o sostituzione del contatore.

### **Art. 31**

#### **Letture dei misuratori**

La lettura degli apparecchi viene eseguita semestralmente, nei mesi di Giugno e Dicembre ed è facoltà del Comune modificare il periodo con proprio provvedimento.

Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, delle letture supplementari.

Qualora, per causa dell'utente o per ragioni di servizio del personale addetto, non è stato possibile eseguire la lettura periodica del contatore, sarà assegnato un consumo presunto valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi precedenti.

### **Art. 32**

#### **Irregolarità a funzionamento del contatore**

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore o l'arresto dello stesso, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato ai sensi del comma 3 del precedente articolo 31.

Quando sia accertata manomissione, ferme restando le sanzioni penali, il consumo è determinato insindacabilmente dal Comune ed è pari al doppio di quello del corrispondente periodo dell'anno

precedente, ed in mancanza al doppio della media dei consumi dei periodi precedenti, in ogni caso non può essere inferiore a mc. 180.

### **Art. 33**

#### **Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente**

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta accompagnata dal deposito di cui all'allegata tabella "Tariffe per la fornitura di acqua ai privati" del presente regolamento, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune il quale, disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo la presentazione della domanda di verifica. Sarà inoltre disposto il rimborso del deposito di cui al 1° comma del presente articolo. Se invece dalla verifica si accerta l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il Comune incamera, a titolo di rimborso spese, il deposito effettuato dall'utente.

### **NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

#### **Art. 34**

##### **Prescrizioni**

L'impianto per la distribuzione dell'acqua dopo l'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie, dal punto di vista tecnico ed igienico, sugli impianti interni prima che siano posti in servizio ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, sono comunque da osservarsi le norme stabilite negli articoli seguenti.

#### **Art. 35**

##### **Installazione delle condutture**

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili, entro cortili e su aree scoperte, devono essere collocate ad una profondità non inferiore al ml. 0,50 dal piano di campagna, a sufficiente distanza ed a quota superiore dei canali di smaltimento delle acque di rifiuto. Nell'interno degli stabili, le tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non essere danneggiate, lontano da superfici riscaldate ed in particolare lontano da camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate ed isolate.

Nessun tubo dell'impianto dovrà sottopassare o essere posto dentro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile osservare quanto stabilito dal precedente comma, i tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno ml. 1,00 dal perimetro dell'attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, un rubinetto di interruzione.

#### **Art. 36**

## **Collegamenti di impianti e di apparecchi**

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto.

E' in egual modo vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrina senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

### **Art. 37**

#### **Impianti di pompaggio**

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata.

E', in ogni caso, vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti alla preventiva approvazione da parte del Comune il quale, può prescrivere eventuali modifiche.

### **Art. 38**

#### **Serbatoi**

Nel caso che si renda necessario l'accumulo dell'acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo allo scopo di impedirne il ritorno per sifonamento.

### **Art. 39**

#### **Modifiche**

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni, che l'utente è tenuto ad eseguire entro i limiti di tempo che vengono all'uopo prefissati. In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che, l'utente stesso, possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

### **Art. 40**

#### **Perdite-danni-responsabilità**

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può essere chiamato a rispondere direttamente o indirettamente dei danni che possono derivare dagli impianti interni.

## **Art. 41**

### **Vigilanza**

Il Comune ha sempre diritto a fare ispezionare, dal proprio personale, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata. I dipendenti, muniti di idoneo contrassegno di riconoscimento, hanno facoltà di accedere nella proprietà sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare eventuali alterazioni o guasti nelle condutture e negli impianti misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, che in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che, le verifiche possono avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio. Ciò non dà diritto a richiesta di compensi o di indennizzi da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

## **DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 42**

#### **Infrazioni**

Le infrazioni alle norme di cui sopra vengono verbalizzate da un dipendente del Comune e danno corso all'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento.

### **Art. 43**

#### **Identificazione dei dipendenti**

I dipendenti del Comune sono muniti di apposito contrassegno di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

### **Art. 44**

#### **Comunicazioni ed informazioni**

Per qualsiasi informazione, comunicazione, domanda, reclamo, l'utente deve rivolgersi direttamente all'ufficio competente del Comune e non agli agenti incaricati della lettura, controllo ed esazioni, né agli operai.

### **Art. 45**

#### **Domicilio**

Il domicilio dell'utente resta stabilito nel luogo indicato dall'utente in sede di stipula del contratto.

#### **Art. 46**

##### **Applicabilità del diritto comune**

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 47**

##### **Obbligatorietà**

Il presente regolamento è valido per tutti gli utenti i quali a richiesta ne avranno visione o copia, esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

#### **Art. 48**

##### **Decorrenza**

Il presente regolamento entra in vigore l'1.1.2010

## TARIFFE PER LA FORNITURA DI ACQUA AI PRIVATI

1. Diritti di allaccio	€ 100,00
2. Anticipo sul consumo uso domestico	€ 0,00
3. Anticipo sul consumo uso non domestico	€ 0,00
4. Anticipo sul consumo uso temporaneo	€ 200,00
5. Quota Fissa (semestrale)	€ 18,00
6. Riallaccio alla presa chiusa per morosità	€ 50,00
7. Deposito per verifica contatori	€ 50,00
8. Apertura e chiusura di presa	€ 20,00

Per i consumi e le eccedenze si applicano le seguenti tariffe:

Uso domestico	Tariffa agevolata fino a 72 mc./semestre	€ 0,70 m.c.
	da 73 mc./semestre a 144 mc./semestre	€ 1,40 m.c.
	oltre 145 mc./semestre	€ 1,60 m.c.

Uso non domestico	Tariffa base fino a 144 mc./semestre	€ 1,40 m.c.
	oltre 145 mc./semestre	€ 1,60 m.c.

Uso temporaneo	Tariffa unica	€ 1,60 m.c.
----------------	---------------	-------------

Bocche antincendio	Diritto fisso per bocca	€ 10,00
	Addebito per presunto consumo e ripristino suggelli	€ 300,00